CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

Deliberazione n. 21/2015

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA XXXXXXXXX E TELECOM ITALIA SPA

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di Maggio presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

		Pres.	Ass.
1. LAMORTE Giuditta	Presidente	**x**	
2. CORRARO Armando Nicola	Componente	**x**	
3. LAGUARDIA Gianluigi	Componente	**x**	
4. RAPOLLA Morena	Componente	**x**	
5. STIGLIANO Carmine Sergio	Componente	**x**	

DELIBERA N. 21/2015

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
XXXXXXXXXXXX/ TELECOM ITALIA SPA
PROT. N. 7317/C DEL 18/06/2014

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 27 Maggio 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la L.R. n.20/2000 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com."

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17/11/2011, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*";

VISTA l'istanza dell'utente xxxxxxxxxxxxx presentata in data 18 giugno 2014 nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante reclama l'errata inserzione e l'errata modalità di subentro negli elenchi telefonici degli anni 2012; 2013; 2014, nei quali non è più rinvenibile la dicitura "xxxxxxxxxxxxxxxxx", come avveniva ed è sempre avvenuto in precedenza per il ragionier xxxxxxxxxxxx, ma solo la voce xxxxxxxxxx, senza alcuna associazione al lavoro di assicuratore dallo stesso svolto, ciò comportando gravi conseguenze per lo stesso Rag. xxxxxxxxxxxxx.

Per quanto sopra, l'istante richiede un indennizzo pari ad Euro 20.000,00 a causa dei mancati introiti sotto forma di provvigioni e relativi premi, per gli anni 2012; 2013; 2014.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore asserisce la regolarità dell'inserzione essendo l'utenza intestata a "xxxxxxxxxxxxx" Categoria assicurazioni-consulenza.

Per quanto sopra l'operatore chiede il rigetto di ogni richiesta di indennizzi e/o danni nei propri confronti.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Dalla documentazione acquisita agli atti e, all'esito delle risultanze istruttorie, non è emerso alcun tracciamento della volontà espressa dal sig. xxxxxxxxx.

Nel caso di specie, la società Telecom Italia S.p.A. ha controdedotto l'insussistenza di qualsiasi documentazione contrattuale scritta e/o di supporto magnetico previsto in caso di registrazione telefonica, tale da dimostrare l'effettiva ed espressa volontà dell'istante di far figurare in elenco "altri Suoi dati" come si evince dalla modulistica in atti, non essendo sufficiente, all'inserimento di altri dati, il fatto che l'istante abbia firmato i moduli con il timbro dell'impresa.

Invero, dalla disamina della documentazione in atti, si rileva l'incompletezza del modulo contrattuale; inoltre, non sussiste alcun elemento utile a dimostrare la volontà dell'istante di far inserire in elenco altri dati.

Per quanto sopra esposto, le richieste dell'istante non possono ritenersi accoglibili in quanto il modulo contrattuale, sottoscritto dall'istante risulta incompleto nella sua redazione.

Tutto ciò premesso

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, il CoReCom Basilicata

DELIBERA

Articolo 1

L'Autorità non accoglie l'istanza del sig. xxxxxxxxxxx nei confronti della società Telecom Italia S.p.A..

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

LA PRESIDENTE

Avv. Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE

Dr.ssa Vesna Alagia